



Comune di Figline e Incisa Valdarno

Città Metropolitana di Firenze

Registro Generale n. 168

Ordinanza

N. 119 del 28-05-2026

OGGETTO: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER "18° RALLY E COLLINE DEL CHIANTI RUFINA DEL 6 E 7 GIUGNO 2026". RICHIEDENTE ASSOCIAZIONE REGGELLO MOTOR SPORT.

Il Responsabile del Servizio Polizia municipale

Visto l'art.107 comma 3° lettera I D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" in base al quale il Sindaco nomina i dirigenti o responsabili di settore o di servizio;

Vista la determinazione del Segretariato Generale R.G. n. 1599 n° 17 del 31 dicembre 2025 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile del Servizio Polizia Municipale al Dr. Alessandro Belardi;

Vista la richiesta del sig. C. M. quale Presidente pro-tempore della Reggello Motor Sport ASD, registrata con protocollo n° 20161 del 14 maggio 2026 con la quale si chiede l'emissione di ordinanza per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione automobilistica denominata "18° Rally di Reggello e Colline del Chianti Rufina Città di Firenze 2026" in programma per i giorni 6 e 7 giugno 2026;

Visto che l'Amministrazione Comunale ha concesso il patrocinio alla manifestazione suddetta con Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n° 6 del 22 gennaio 2026;

Vista l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e la relativa documentazione trasmessa alla Prefettura di Firenze dall'ente organizzatore, recante il percorso previsto e la tabella di marcia;

Considerato che per lo svolgimento del programma dell'evento è necessario apportare modifiche alla disciplina della circolazione stradale nelle vie interessate;

Viste le norme di cui al decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relative al Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (G.U. 26/09/2002, n.226);

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

Visti gli articoli 5, 7, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 "T.U. sull'ordinamento degli EE.LL" e smi;
- la Legge n. 241/90 e smi;

ORDINA

che, per i motivi descritti in premessa, dalle ore 18,30 di venerdì 05 giugno 2026 alle ore 18,00 di domenica 7 giugno 2026, nelle more del rilascio degli atti autorizzativi, come riportato nell'allegato parere di competenza della Polizia Locale facente parte integrante del presente atto, siano istituiti:

in via Brodolini:

nel tratto compreso tra la rotatoria in località La Massa che regola l'intersezione via Brodolini/S.R. 69 e via Pastore divieto di transito - eccetto autorizzati, mezzi di soccorso e frontisti –,

nel parcheggio antistante il numero civico 20 divieto di sosta con rimozione forzata – eccetto autorizzati -

in via Giuseppe di Vittorio:

- divieto di transito – eccetto autorizzati, mezzi di soccorso e frontisti – e divieto di sosta con rimozione forzata – eccetto autorizzati - in metà parcheggio lato destro fronte numero civico 47;

si ordina inoltre:

- che vengano posizionate transenne ben visibili in via Brodolini all'altezza di via Pastore e della rotatoria della S.R. 69 in località La Massa con indicazioni sulla viabilità alternativa;

- che l'organizzatore dell'evento provveda a posizionare degli addetti all'ingresso e all'uscita di detta area in modo da dare informazioni all'utenza e aumentare al contempo la sicurezza dell'area interdetta all'ordinaria circolazione stradale veicolare;

- che sia consentito l'accesso a tale area agli spettatori appiedati purché utilizzino marciapiedi e/o sostino nelle aree interdetta dalla circolazione dei veicoli, e non intralcino le attività di assistenza;

- che sia consentito il transito ai veicoli dei titolari e/o possessori a qualunque titolo degli immobili presenti in detta area per il tempo strettamente necessario all'ingresso o uscita dalle proprietà private.

L'apposizione della segnaletica stradale, di cui al presente provvedimento, che è parte integrante e sostanziale dello stesso, è a cura del Servizio Manutenzione Strade e Protezione Civile del comune. Si rammenta che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente atto e che le caratteristiche dovranno essere conformi a quanto previsto dal C.d.S.

SOSPENDE

temporaneamente tutte le eventuali precedenti Ordinanze aventi dispositivo in contrasto con la presente;

DISPONE

- che il presente provvedimento, entri comunque in vigore previa pubblicità agli utenti della strada mediante apposizione dei prescritti segnali stradali per il divieto di sosta con rimozione forzata, da

installarsi a cura del Servizio Manutenzione Strade e Protezione Civile del comune; attestazione dell'avvenuto posizionamento, con indicazione del giorno e dell'ora dovrà essere inviata alla Polizia Locale;

- che venga apposta idonea segnaletica di preavviso della chiusura del tratto di strada interessato;
- che la prescrizione del divieto di transito ai veicoli nell'area, che dovrà essere opportunamente transennata, sia coadiuvata dal personale dell'organizzazione;
- che sia garantito il passaggio dei mezzi preposti ai servizi d'urgenza ed emergenza nei tratti stradali interessati dal presente atto;
- che venga inviata copia del presente atto alla Compagnia Carabinieri di Figline Valdarno e all'organizzatore per i provvedimenti del caso;
- che venga predisposta la pubblicazione on-line sull'Albo Pretorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

AVVERTE

- gli operatori della Polizia Locale, nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, o, in alternativa - per soli motivi di legittimità - al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- l'inottemperanza agli obblighi e ai divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992 e smi. e dalla normativa vigente in materia.

RENDE NOTO

- che a norma dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, il responsabile del procedimento istruttorio, ai fini della presente ordinanza, è il sottoscritto Comandante della Polizia Locale, Dr. Belardi Alessandro.

INFORMA

che il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nel seguente modo:

- presentando apposito modulo compilato e corredato di copia del documento di identità in corso di validità tramite posta o consegna a mano al Protocollo generale dell'Ente;
- a mezzo canale PEC: comune.figlineincisa@postacert.toscana.it

Figline e Incisa Valdarno, 28-05-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ALESSANDRO BELARDI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005 e ss.mm.(CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.